

MASSIMO MECCARELLI

STEFANO SOLIMANO, 'IL BUON ORDINE DELLE
PRIVATE FAMIGLIE'. DONAZIONI E SUCCESSIONI
NELL'ITALIA NAPOLEONICA, NAPOLI, 2021

Estratto dal volume

QUADERNI FIORENTINI

PER LA STORIA

DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO

50 (2021)

Isbn 9788828832218

STEFANO SOLIMANO, *‘Il buon ordine delle private famiglie’. Donazioni e successioni nell’Italia napoleonica*, Napoli, Jovene, 2021.

Cosa intendiamo per modernizzazione del diritto? Una fase di transizione può esprimere un momento di innovazione giuridica? E ciò può costituire un problema d’interesse storiografico? La nuova ricerca che Stefano Solimano ha da poco pubblicato in tema di donazioni e successioni nell’Italia napoleonica, fornisce alcune risposte interessanti a queste domande. Nel solco di altri suoi riusciti saggi ⁽¹⁾ e sviluppando in modo originale alcune prospettive sulla storia del dopo codice, aperte dagli studi di Adriano Cavanna e Pio Caroni ⁽²⁾, lo studioso milanese ci illustra una nuova vicenda di *Wirkungsgeschichte* ⁽³⁾ del *Code civil* fuori dalla Francia. Qui il Codice per eccellenza, invece che essere preso in

⁽¹⁾ Si pensi all’ampio studio sul divorzio svolto in S. SOLIMANO, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d’Italia napoleonico (1806-1814)*, Torino, Giappichelli, 2017. Questa linea di ricerca è stata sviluppata dall’Autore anche attraverso altri saggi, tra i quali ricordiamo ID., “*Il codice civile e la sua compagna*”. *Riflessioni in margine al bicentenario della codificazione delle due Sicilie*, in *Il “Codice per lo Regno delle Due Sicilie”. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, a cura di F. Mastroberti, G. Masiello, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 471-499; ID., “*Italianiser les lois français*”. *Ancora sulle traduzioni del Codice Napoleone (1803-1809)*, in «*Rivista di storia del diritto italiano*», XCI (2018), pp. 21-50; ID., *Bonaparte et les îles ioniennes. Francisation juridique en difficulté. Notes pour un approfondissement*, in *Modernisme, tradition et acculturation juridique*, edited by B. Coppein, F. Stevens, L. Waelkens, Brussel, Koninklijke Vlaamse Acad. van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2011, pp. 245-265.

⁽²⁾ In particolare A. CAVANNA, *Mito e destini del Code Napoléon in Italia*, in «*Europa e diritto privato*», 1 (2001), pp. 85-129; P. CARONI, *La storia della codificazione e quella del codice*, in «*Index. Quaderni camerti di studi romanistici*», 29 (2001), pp. 55-81.

⁽³⁾ Il riferimento alla concezione dell’ermeneutica in H.-G. GADAMER, *Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik*, Tübingen, Mohr, 1960, in particolare in relazione al rapporto tra comprensione e applicazione, è menzionato esplicitamente in SOLIMANO, *Amori in causa*, cit., p. XIII. Del resto la lezione di Gadamer ha avuto ricorrenze nella riflessione filosofico-giuridica sul diritto giurisprudenziale nei

esame in quanto ‘modello’ di codificazione, viene considerato nella sua applicazione e nel suo valore di ‘innesco’ — in un senso, però, eventuale (4), piuttosto che causale — rispetto al processo di configurazione del diritto nel nuovo contesto dell’Italia napoleonica. La storia del codice viene dunque considerata come la *storia degli effetti della codificazione*, come la storia dell’ « inveramento » del codice (5), in una complessa fase di transizione per l’Italia del primo Ottocento. Torneremo fra poco sul problema dell’inveramento. Soffermiamoci ora sulla scelta del quadro transizionale.

Questo, infatti, mi pare rappresenti un primo profilo di originalità del libro che abbiamo di fronte. Occorre osservare che di solito è la coppia concettuale continuità/discontinuità, ad essere impiegata come categoria analitica, quando si tratta di cercare la prospettiva di senso del diritto, oltre la sua riduzione formale, nel rapporto con la dimensione sociale e politica. Qui, però, il problema continuità/discontinuità è l’oggetto da (più che uno strumento per) storicizzare, nel senso che, come evidenziato nel libro, « il paradigma continuità/discontinuità viene assunto in una prospettiva strumentale » (p. 98) dagli stessi protagonisti della vicenda. Solimano, consapevole di questo, costruisce la sua prospettiva d’indagine avvalendosi del portato euristico della transizione.

Ad un simile approccio si ricorre raramente nella riflessione giuridica, a differenza di altri campi delle scienze sociali (6). Eppure, soprattutto quando ci interroghiamo sull’innovazione giuridica, è pro-

decenni scorsi. In storiografia Paolo Grossi ne ha riconosciuto il rilievo in scritti come P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, Laterza 2006; ID., *L’invenzione del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2017 e già a partire dal numero dei « Quaderni fiorentini », VII (1978), dedicato ad *Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento*.

(4) Secondo un approccio, cioè, interessato a comprendere le sottrazioni dell’*a posteriori* dal proprio *a priori* concettuale, per cogliere la risignificazione che l’*a priori* stesso subisce in tal processo. Cfr. C. ROMANO, *L’événement et le monde*, Paris, PUF, 1998 e ID., *L’événement et le temps*, Paris, PUF, 1999.

(5) SOLIMANO, *Amori in causa*, cit., p. XIV.

(6) Per una riflessione aggiornata si vedano P. COSTA, *La “transizione”: uno strumento metastorografico?*, in « Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto », 1 (2019), pp. 13-41; M.P. GUERRA, *What is legal transition? Thoughts on legal change amidst a political transition (Brazil, 1980-2002)*, in *Innovation and transition in law. Experiences and theoretical settings*, edited by M. Meccarelli, C. Paixão, C. Roesler, Madrid, Dykinson, 2020, pp. 45-65; Cfr. *La transizione come problema storiografico. Le fasi critiche dello sviluppo della modernità*, (a cura di) P. Pombeni, H.-G. Haupt, Bologna, il Mulino, 2013; C. CORNELISEN, L. LACCHÈ, L. SCUCCIMARRA, B. STRÄTH, *Ripensare la transizione come categoria storiografica: uno sguardo interdisciplinare*, in « Ricerche di Storia Politica », 2 (2018), pp. 191-203; A. THIER, *Time, Law and Legal*

prio il tempo della transizione a essere chiamato in causa (7); ciò perché l'innovazione *nel* diritto non è una categoria di carattere trascendentale, ma essenzialmente esprime un *modo di vedere* il diritto nella società, che sconta sempre il valore relativo dell'angolo di osservazione. Pertanto, essa difficilmente può essere considerata indicatrice di un regime del diritto suscettibile di storicizzazione (semmai è storicizzabile il fatto che un mutamento giuridico sia stato proposto o percepito come innovativo). Viceversa la transizione, in quanto condizione temporale ascrivibile, capace cioè di attribuire al diritto caratteri e contenuti specifici, rappresenta a pieno titolo un *regime giuridico*, poiché, determinando uno *stato di impermanenza*, costituisce un *certo modo di essere* del diritto. Considerato in questo senso, il tempo della transizione può ben costituire uno spazio di accadimento dell'innovazione giuridica, rilevante per la ricostruzione storica.

La vicenda descritta nel libro che stiamo commentando è un chiaro esempio di quanto veniamo affermando. La nuova regolazione normativa, orientata a introdurre un principio di parità successoria, si deve confrontare con la persistenza di pratiche sociali, che riflettono una diversa concezione degli assetti patrimoniali, delle forme di trasmissione del patrimonio e dei rapporti di gerarchia interni ai nuclei familiari. C'è poi dell'altro: l'innovazione giuridica provoca anche un problema di applicazione retroattiva delle norme del codice civile, poiché si riflette sulle rinunce alla successione *propter dotem*, avvenute prima del nuovo codice, ma relative a fatti successori determinatisi dopo la sua entrata in vigore. La ricostruzione di Solimano registra tanto le oscillazioni giurisprudenziali, quanto le preoccupazioni che, in merito allo scarto tra rappresentazione normativa e fatto sociale, emergono all'interno degli apparati dell'ordinamento giudiziario e del Ministero della Giustizia. La vicenda fu tanto rilevante, da spingere il Ministro Luosi a sollecitare sulla questione un'inchiesta (i cui atti vengono raccolti nell'utile e ampia appendice documentaria del libro).

Ecco, dunque, il quadro giuridico impermanente in cui si colloca il problema dell'applicazione di quelle nuove norme. Si tratta di un tempo di transizione, che risulta essenziale per esaminare le configurazioni giuridiche; esso permette di riscoprirle nel loro valore situazionale e, dunque, di avere contezza degli originari vincoli di sostenibilità dell'azione modernizzatrice prodotta da quel codice civile.

History — Some Observations and Considerations, in «Rechtsgeschichte — Legal History», 25 (2017), pp. 20-44.

(7) Per una trattazione più circostanziata di questo problema si permetta di rinviare a M. MECCARELLI, *Time of innovation and time of transition shaping the legal dimension: a methodological approach from legal history*, in *Innovation and transition in law*, cit., pp. 23-44.

Il libro ha il merito di dimostrarci quanto la comprensione storica dell'esperienza della codificazione in Italia, dipenda dalla possibilità di portare l'attenzione su fasi temporali circoscritte, ma che permettono affrancamenti da una pre-comprensione del tempo come unità di misura dell'esperienza storica uni-direzionale e neutrale. Esse, infatti, rendono possibile osservare profili sincronici tra i diversi fattori che configurano il quadro temporale (si pensi agli intrecci continuità-modernità, tradizione-cambio, transizione-costruzione). È questa una prospettiva analitica che può arricchire non solo le specifiche ricerche dedicate alla fase napoleonica, ma anche la storia della codificazione e dei codici, articolata su una cronologia più ampia, dove vengono in primo piano i profili oppositivi tra i fattori che configurano il quadro temporale (si pensi a continuità/cambio; tradizione/modernizzazione; transizione/rivoluzione). E, infatti, l'analisi svolta in questo libro permette all'Autore di riscontrare come « lo spirito dei codici civili della Restaurazione affondi le sue radici nella temperie dell'Italia napoleonica » (p. 98), in una sorta di effetto ultrattivo del 'momento napoleonico' sugli sviluppi successivi.

Quanto fin ora osservato ci porta a considerare l'altro aspetto di particolare originalità che emerge dalla ricerca, al quale si era accennato sopra, quello relativo all'*inveramento* del codice. La scelta di studiare la storia del codice in una prospettiva di *Wirkungsgeschichte* porta Solimano a conseguire risultati che vanno ben oltre la mera ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali. Del resto, il problema della devoluzione successiva, « questione ad alta densità politica » (p. 7), qui sembra interessare come prisma per comprendere la visione del rapporto tra diritto e società, da parte dei giuristi e degli uomini politici impegnati a dare forma al progetto di modernizzazione del diritto.

La giurisprudenza, studiata con l'intento di « saggiare la cultura, la capacità, le tecniche argomentative dei giuristi italiani nei diversi ruoli » (p. 65), ci appare inserita in un ordito, in cui si intrecciano piani analitici differenti; sono piani contestuali determinanti, poiché permettono di cogliere lo svolgersi del dibattito, in dottrina e nelle istituzioni, sulle prospettive di senso della innovazione giuridica rappresentata dal nuovo codice civile. La trattazione fornisce, dunque, una ricostruzione attenta dei profili tecnico-giuridici del problema — anche riuscendo a rendere bene il rapporto dialettico, che su quei temi si instaura con la giurisprudenza francese, pure chiamata a confrontarsi con il problema — ma senza collocare lo studio degli istituti successivi, in una prospettiva di storia dei dogmi. Al contrario, qui le figure giuridiche illustrate vengono sottratte alla sospensione dogmatica, grazie alla collocazione della giurisprudenza in un contesto discorsivo ben più ampio, dove è possibile ritrovare anche elementi di interesse per la storia sociale (si pensi al problema di genere che emerge dallo studio delle rinunce delle figlie alla successione, o, più in generale, alla conflittualità tra fratelli) e soprattutto per la storia delle istituzioni (si pensi ai rapporti interni tra

le varie cariche giudiziarie e di governo e rapporti esterni con gli interlocutori istituzionali in Francia, ma anche alle ricostruzioni del ruolo dei grandi protagonisti della scena politico-giuridica come ad esempio Luosi e Romagnosi, di cui il libro da conto). Del resto, le fonti archivistiche inedite, che costituiscono la base della ricerca, sono un continuo stimolo a cogliere l'intreccio tra i diversi piani dell'elaborazione del pensiero giuridico, del ragionamento giuridico, del disegno e della strategia politica, della dinamica dei processi istituzionali, delle vicende biografiche.

Per restare, però, all'ambito più specificamente giuridico un dato interessante emerge in relazione alla fenomenologia storica della forma codice. La questione che ha a lungo impegnato e ancora impegna la storiografia circa il modo di interpretare la convivenza tra diritto vecchio a diritto nuovo, appare superato dalla prospettiva dischiusa dal volume. A questo riguardo il problema ricostruttivo per la storia diventa la dialettica tra « vecchi e nuovi assetti (sociali, politici ed economici) » rispetto ai quali i soggetti coinvolti si collocano in modo variabile, in ragione degli specifici interessi di cui sono portatori o che intendono curare. È anche un problema di *forma mentis* di giuristi i quali, formati nell'antico regime, tendono a vedere o cercare nel codice i materiali della tradizione. Il codice civile, osservato nella dimensione degli effetti e delle conseguenze, appare, dunque, come un oggetto « modellabile o addirittura devitalizzabile dal suo artefice in sede applicativa ogni qual volta le concrete esigenze politiche lo impongano » (p. 98).

Va qui osservato che tali evidenze non portano a evocare una giustapposizione tra codice progettato e codice applicato, utile ad evidenziare il fallimento di un disegno strategico di rinnovamento del diritto, di fronte alle insuperabili resistenze della tradizione. Le pagine del libro sembrano chiarire che non si tratti di una mera antitesi tra scelte di politica del diritto e cultura giuridica, tra teoria e prassi, tra pensiero giuridico e diritto vivente; le vicende ricostruite, piuttosto, ci presentano angolazioni diverse e piani simultanei di svolgimento di una stessa storia.

Del resto, si potrebbe aggiungere che la *compresenza di tempi* costituisce un carattere della dimensione dell'esperienza, soprattutto nella transizione giuridica. In essa, infatti, si moltiplicano i regimi di storicità⁽⁸⁾ cioè le percezioni del rapporto tra passato, presente e futuro, che stanno alla base della coesione sociale e dell'interesse a

(8) F. HARTOG, *Régimes d'historicité: présentisme et expériences du temps*, Paris, Seuil, 2012; C. PAIXÃO, *Tempo presente e regimes da historicidade: perspectivas de investigação para a história do direito*, in *As formas do direito. Ordem, razão e decisão (experiências jurídicas antes e depois da modernidade)*, organizzador R.M. Fonseca, Curitiba, Juruá, 2013, pp. 77-87.

coesistere. Si determina, cioè, un disallineamento dei punti di vista sul tempo storico, con riflessi rilevanti sugli orizzonti di possibilità del diritto e di qualsiasi progetto di modernizzazione giuridica, anche ove la sua esecuzione si affidi ad uno strumento performante come il codice civile.

Leggendo questo nuovo saggio di Stefano Solimano appare ancora più chiaro che, se in un mutamento giuridico ci interessa individuare e comprendere l'esperienza dell'innovazione, è dentro il quadro della transizione che dobbiamo cercarla.

MASSIMO MECCARELLI